L'ARBITRATO

-

I COLLEGI ARBITRALI NELL'AMBITO DELLA FIGC

COSA È L'ARBITRATO

-L’Arbitrato rientra tra gli strumenti di risoluzione delle liti, comunemente chiamati **ADR** (Alternative Dispute Resolutions)

-E' basato sul principio di autonomia negoziale, sancito dall’art. 41 della Costituzione, pertanto è uno strumento utilizzabile soltanto se le parti esprimono apposita volontà contrattuale

SPORT E ARBITRATO

- **l'Arbitrato ha, come detto, natura negoziale, è basato infatti su un accordo in forza del quale le parti rimettono ad arbitri la risoluzione della controversia insorta.**

- **Ciò avviene anche nel mondo del Lavoro Sportivo in forza della clausola compromissoria contenuta nei contratti di lavoro sportivo- Contratti TIPO.**

Parlando di calcio, ma ciò vale anche per altre discipline sportive, si può dire che:

- **i calciatori con il tesseramento**
- **le società con l'affiliazione**

- entrano nell’ordinamento sportivo e sostanzialmente aderiscono e fanno propria la clausola compromissoria contenuta nei contatti TIPO.

L'Arbitrato ha **competenza residuale**

cioè vi rientrano tutte le materie che non sono
competenza degli organi di Giustizia sportiva
comportamenti rilevanti sul piano disciplinare)

Ma perchè si può parlare di Arbitrato anche nell'ambito del lavoro sportivo?

Sappiamo le controversie individuali di lavoro sono compromettibili ad arbitrato, sia rituale che irrituale, a condizione che abbiano ad oggetto **diritti disponibili** e che tale possibilità sia espressamente prevista dalla legge o dai contratti/accordi collettivi di lavoro.
Sul punto, la legge n. 533/1973, aveva introdotto, all’art. 5, l’arbitrato irrituale per le controversie ex art. 409 c.p.c
Ora si parla di contratti di lavoro sportivo anche per i dilettanti e conseguentemente le eventuali controversie tra le parti sono compromettibili se relative a diritti disponibili.

L’Evoluzione del lavoro sportivo

L’art. 4, comma 5, della legge n. 91/1981, che è la legge che aveva regolamentato il lavoro sportivo professionistico, intervenendo su profili sostanziali e processuali, aveva stabilito che nel contratto individuale di lavoro dello sportivo professionista (all'epoca si parlava di arbitrato unicamente per tale tipologia di sportivi) poteva essere apposta una clausola compromissoria

Sul piano soggettivo erano coinvolti soltanto gli sportivi professionisti, così come indicati dall'art. 2 della legge n. 91/1981: "***… gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica***"

Sul piano oggettivo il riferimento era esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato a titolo oneroso (Professionisti)

I collegi arbitrali nell’ambito della FIGC

- La norma di riferimento è, sempre, l’art. 4 della legge n. 91/1981;
- Il comma 1 di tale articolo sancisce, che il contratto di lavoro individuale dello sportivo debba essere redatto “… secondo il contratto tipo predisposto dalla Federazione e dai rappresentanti delle categorie interessate”.
- Vengono così siglati gli **Accordi Collettivi** che le **Associazioni di categoria** (Associazione Italiana Calciatori – AIC e Associazione Italiana Allenatori Calcio – AIAC) sottoscrivono con le **Leghe professionistiche** (Lega Nazionale Professionisti di Serie A e di Serie B e Lega Pro)
- **Detti accordi collettivi prevedono l’arbitrato quale metodo di risoluzione delle controversie**

I

Contratto collettivo Serie A-Clausola Compromissoria 15.1 *In conformità a quanto previsto dall'articolo 26 comma 5 del Decreto/36 e successive modificazioni, nonché dall'articolo 3, primo comma (ultimo periodo), della legge 17 ottobre 2003 n. 280, il contratto individuale di prestazione sportiva deve contenere una clausola compromissoria in forza della quale la soluzione di tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione di detto contratto ovvero comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro da esso nascente sia deferita alle risoluzioni del CA, che si pronuncia in modo irrituale. 15.2 Con la sottoscrizione del Contratto le parti si obbligano - in ragione della loro comune appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo, dei vincoli conseguentemente assunti con il tesseramento o l'affiliazione nonché della specialità della disciplina legislativa applicabile alla fattispecie -ad accettare senza riserve la cognizione e le risoluzioni del CA. 15.3 Il CA funziona nei modi e nei termini disposti nel Regolamento/CA che deve, al minimo, regolamentare: i) le modalità di devoluzione delle controversie e i relativi termini; ii) la procedura di nomina degli arbitri di nomina di parte, del Presidente; iii) le formalità procedurali, anche relative all'espletamento dei mezzi istruttori, e alla produzione di documenti e memorie; iv) il termine entro il quale deve essere emesso il lodo irrituale, le possibilità di proroga e l'obbligo di comunicazione alle parti interessate con le relative modalità; v) i criteri per la determinazione degli eventuali compensi agli arbitri, ove previsti nel Regolamento/CA*

C**ontratto Collettivo Serie B- ARTICOLO 21 - Clausola compromissoria,** procedimento arbitrale - 21.1 In conformità a quanto previsto dall'art. 26 co. 5 D.Lgs. 36/2021, nonché dall'art. 3 co. 1 (ultimo periodo) L. 280/2003, il contratto individuale di prestazione sportiva deve contenere una clausola compromissoria in forza della quale la soluzione di tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione di detto contratto ovvero comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro da esso nascente sia deferita alle risoluzioni del CA, che si pronuncerà in modo irrituale. 21.2 Con la sottoscrizione del Contratto le parti si obbligano - in ragione della loro comune appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo, dei vincoli conseguentemente assunti con il tesseramento o l'affiliazione nonché della specialità della disciplina legislativa applicabile alla fattispecie ad accettare senza riserve la cognizione e le risoluzioni del Collegio Arbitrale. 21.3 Il Regolamento prevede, anche ad integrazione dei precedenti articoli: a) le modalità di devoluzione delle controversie e i relativi termini; b) la procedura di nomina degli arbitri; c) le formalità procedurali, anche relative all'espletamento dei mezzi istruttori, e alla produzione di documenti e memorie; d) il termine entro il quale deve essere emesso il lodo, le possibilità di proroga e l'obbligo di comunicazione alle parti interessate con le relative modalità; e) i criteri per la determinazione degli eventuali compensi agli arbitri, ove previsti nel Regolamento.

Differente, ma soltanto nella formulazione e non nella sostanza, è la clausola compromissoria contenuta nel contratto-tipo della Lega Pro:

Contratto Collettivo Lega Pro- ARTICOLO 25 -Clausola compromissoria - *25.1 La soluzione di tutte le controversie concernenti l'attuazione del contratto, o comunque il rapporto tra Società e Calciatori, sarà deferita ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui due designati, di volta in volta, rispettivamente dalla Società e dal Calciatore, tra le persone indicate negli elenchi depositati presso la F.I.G.C. dalla Lega Pro e dall'A.I.C., secondo le disposizioni della vigente normativa federale. L'arbitrato ha natura irrituale.*

I regolamenti dei collegi arbitrali della Lega di Serie A, B
Lega Pro:
- analogie e differenze-

Tutti i tre regolamenti stabiliscono le regole per: il funzionamento, la costituzione, le modalità di avvio della procedura, l'attuazione del contraddittorio, l'assunzione dei mezzi istruttori ed il termine per la pronuncia del lodo .

Tutti e tre i regolamenti qualificano **l'arbitrato come irrituale**; il lodo pronunciato avrà, pertanto, natura negoziale e produrrà gli effetti di cui agli artt. 1372 e 2113 c.c.

- Il Regolamento per l’arbitrato della Lega di Serie A prevede la devoluzione delle controversie a collegi composti da tre arbitri, fatta salva la possibilità per le parti nella loro autonomia di sostituire il CA con un Arbitro UNICO nominato di comune accordo.
- Ciascuna parte provvede a nominare un proprio arbitro, nulla viene disposto in merito alla qualifica che gli arbitri debbano possedere

- Il Regolamento per l’arbitrato di Serie A Femminile e il Regolamento per l’arbitrato della Lega di Serie B invece, prevedono che gli Arbitri debbano essere nominati tra Avvocati e Magistrati non più in servizio

- Il Regolamento della Lega Pro, impone la scelta dell’arbitro di parte dai nominativi indicati negli elenchi predisposti dalle associazioni di categoria interessate.

NOMINA DEL PRESIDENTE

LNPA Il terzo Arbitro con funzioni di Presidente sarà nominato in accordo degli altri due arbitri

LNPB e AIC forniscono alla Segreteria l'elenco condiviso dei quattro arbitri, tra i quali gli arbitri nominati dalle parti potranno nominare, di comune accordo, il terzo arbitro con funzioni di Presidente (di seguito: Elenco dei Presidenti, Allegato A)

Lega Pro e AIC: Il Presidente sarà designato con la procedura di cui al Regolamento p il funzionamento del Collegio Arbitrale, tra le persone inserite in un apposito el preventivamente concordato dalle parti firmatarie dell'accordo

COMPETENZA:

E’ determinata in base alla Lega di appartenenza della società sportiva al momento in cui la domanda è proposta.

Essendo rilevante il momento in cui la domanda è proposta, nel caso in cui la società sportiva sia retrocessa o esclusa dal campionato, resta ferma la competenza del collegio ove la controversia si sia già instaurata

Domanda di Arbitrato, cosa deve contenere?

Serie A-A pena di **improcedibilità:** le generalità della parte, la nomina di uno o più difensori iscritti all'albo degli avvocati, l'indicazione dell'oggetto della domanda e la descrizione della controversia, con indicazione, anche sommaria, delle ragioni in fatto e diritto a sostegno della domanda proposta.
Tale atto deve inoltre indicare, a pena di **inammissibilità-Serie A-:** l'accettazione espressa ed incondizionata del regolamento, l'eventuale indicazione di mezzi di prova, la produzione di documenti, le richieste conclusive e la sottoscrizione della parte o del difensore munito di procura estesa anche alla nomina dell'arbitro.
L'atto con cui la controparte si costituisce nel procedimento arbitrale è la Memoria, la quale deve contenere i medesimi elementi previsti per la domanda introduttiva e l'eventuale domanda riconvenzionale.

Alcuni regolamenti arbitrali non prevedono sanzioni per la mancata indicazione dell'arbitro di parte ma un meccanismo di sostituzione o di nomina automatica(**es.Serie B**) e prevedono sanzioni diverse es.Nullità i mancanza di alcuni elementi

Altro punto comune a tutti e tre i regolamenti

è rappresentato dalle due diverse tipologie di procedimento previste:

- **Ordinario**
- **Accelerato**

- Il **procedimento ordinario** si basa sul principio della libertà delle forme. E’ previsto che, nel caso in cui vi sia assenza di una norma dettata dal regolamento, le regole procedimentali e istruttorie siano determinate liberamente dal collegio arbitrale.
- Prima dell’avvio del procedimento il collegio deve **tentare una conciliazione** della lite tra le parti e, in caso di esito positivo, pronuncia un lodo conforme, vincolante per le stesse. Nel caso in cui la conciliazione non vada a buon fine si avvierà la fase istruttoria liberamento gestita dal collegio arbitrale.

- Il **procedimento accelerato** è previsto per controversie di natura **esclusivamente documentale** o che comunque non necessitano di un’articolata fase istruttoria.
- Inoltre, e ciò viene previsto da tutti e tre i regolamenti, tale procedimento è attivabile **in ogni altro caso in cui si ravvisi il pericolo di un grave pregiudizio** per una o entrambe le parti nel tempo necessario allo svolgimento del procedimento ordinario.

L’Arbitrato nella LND

Oggi, **dopo la riforma del Diritto Sportivo,** scaturita dai D.Lgs del 2021 e successivi correttivi, **i Dilettanti sono a tutti gli effetti dei lavoratori sportivi**, non subordinati ma autonomi-CO CO CO

- Sottoscrivono un Accordo di natura autonoma (# professionista che è lavoratore subordinato) con la società
- Chi svolge un'attività sportiva a fronte di un compenso è un lavoratore sportivo, chi presta gratuitamente la propria opera è un Volontario.

Accordo collettivo 2025- Ha previsto il Contratto Tipo

Clausola compromissoria è contenuta nell'art 11 dell'Accordo Collettivo.

- Le decisioni sono rimesse al collegio Arbitrale composto da tre membri, due nominati dalle parti scelti negli elenchi predisposti e depositati da LND presso la FIGC e determinati in accordo tra le parti.
- Il Presidente sarà nominato tra uno dei soggetti indicati nell' Elenco apposito concordato tra le parti.
- Nel regolamento si stabilisce che le parti possano nominare quale Arbitro di parte anche un soggetto non presente in elenco purchè dia garanzie di competenza imparzialità e indipendenza.

Importante rilevare che anche nel Regolamento del CA dei Dilettanti sono previste :

- la forma di **Arbitrato ordinaria**
- la forma di **Arbitrato accelerata** per le ipotesi di grave pregiudizio.

LODO

Nei 60 giorni (30 in LND), salvo proroghe, e decorre dalla chiusura della composizione del Collegio che normalmente avviene con l’accettazione del Presidente.

E’ **Immediatamente Esecutivo**

Viene **determinato a maggioranza**

I collegi arbitrali quali organi di risoluzione delle controversie di lavoro degli allenatori, direttori sportivi e preparatori atletici.

Ad oggi, sono in vigore il regolamento del collegio arbitrale per gli allenatori della Lega di Serie B e Lega Pro; il regolamento del collegio arbitrale ADISE (Associazione Italiana Direttori Sportivi) .

Per quanto concerne i preparatori atletici, la loro associazione di categoria si è di recente accorpata a quella degli allenatori, pertanto vigerà il medesimo regolamento arbitrale degli allenatori laddove esistente.

L'uso di collegi arbitrali all’interno dell’ordinamento sportivo risponde all'**esigenza di risolvere i conflitti in tempi rapidi** (di solito 60 Giorni-30 LND-, anche se il termine è prorogabile su accordo o qualora sia necessario per l’assunzione di prove) **assicurando l'uniformità delle decisioni prese da Arbitri specializzati in materia.**